

i) l'inesistenza nell'attestazione ex art. 161, terzo comma, l.f., di un autonomo giudizio sulla fattibilità del piano;

ii) l'implausibilità del piano, in conseguenza dell'insufficiente analisi tanto delle cause della crisi quanto dei correttivi pianificati al fine di consentirne il superamento;

iii) la sussistenza di ulteriori elementi che minavano la fattibilità e comunque l'ammissibilità del piano, segnatamente: - la capacità economica di _____ di sostenere gli impegni previsti dal piano; - la contrarietà alla regola di postergazione ex art. 2467 c.c. della previsione di piano relativa al soddisfo del credito di _____; - le compensazioni infragruppo di crediti postergati ex 2467 c.c., taciute ai creditori e non rilevate dall'attestatore; - l'esecuzione di pagamenti per conto di _____, con compensazione del credito derivante dalla rivalsa, in violazione della par condicio; - la riscossione o rateizzazione di crediti commerciali da parte della proponente, su cui il piano non forniva informazioni; - la insufficiente/non corretta informazione circa i servizi di ristorazione all'interno del cinema multisala, pure considerati strategici per l'attuazione del piano; iv) l'omessa/insufficiente comparazione con lo scenario liquidatorio fallimentare; v) la lacunosità della rappresentazione del quadro delle responsabilità degli organi sociali nella causazione della crisi; vi) la violazione dell'ordine legale delle cause di prelazione, conseguente alle previste modalità di soddisfacimento dei creditori. In particolare, la curatela sostiene che non costituiscono flussi reddituali generati dalla continuità, sibbene crediti già entrati o destinati ad entrare nel patrimonio della debitrice, i canoni d'affitto dell'azienda, i dividendi sugli utili della gestione dell'affittuaria, il

corrispettivo atteso dalla vendita del parcheggio, il maggior corrispettivo atteso dalla vendita dell'immobile.

5. _____ Srl in liquidazione, _____ e _____, parti del procedimento prefallimentare, ritualmente notificati, sono rimasti contumaci.

Il reclamo è stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

6. Le parti costituite hanno depositato, nei termini loro concessi, note difensive.

7. Il reclamo è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

8. L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, comporta il riesame delle questioni concernenti l'ammissibilità della procedura concorsuale minore, pure ove esse non abbiano costituito oggetto di specifica trattazione nel procedimento di primo grado (Cass. 22.6.2016, n. 12964; Cass. 25.1.2018, n. 1893; Cass. 28.4.2021, n. 11216), esclusi soltanto i fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale (Cass. 15.11.2016, n. 23264).

9. Si è affermato in giurisprudenza, a partire da Cass. S.U. 23.1.2013, n. 1521, l'orientamento secondo cui "In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità

economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato” (Cass. 6.11.2013, n. 24970); orientamento ribadito anche con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale (cfr., tra le altre, Cass. 7.4.2017, n. 9061: “In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che

essere funzionale”). Nello stesso solco, tra le più recenti, Cass. 28.4.2021, n. 11216:
“In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo”).

10. La crisi imprenditoriale di _____ – che ha origine risalente nel tempo, se è vero che la società è stata messa in liquidazione ancora nel 2012 - è legata alla difficile situazione del settore di mercato (offerta cinematografica multisala) in cui la debitrice operava (cfr. perizia Buttignon, all. 4 sub 18, fascicolo reclamante, in particolare par. 2.2., pagg. 12-15), confermata dai risultati negativi degli ultimi esercizi prima della richiesta d'accesso alla procedura, salva l'inversione di tendenza dell'esercizio 2018. A fronte di una situazione di crisi, legata a fattori generali di mercato ed alla debolezza finanziaria del soggetto imprenditoriale, che non può dunque essere considerata come originata da fattori contingenti ma che presenta carattere strutturale, il piano concordatario propone in sostanza il superamento della crisi mediante una ristrutturazione aziendale e la sostanziale continuazione dell'attività – attraverso il nuovo veicolo societario affittuario dell'azienda, destinato a fondersi nel medio-breve periodo con l'affittante – capace di generare utili destinati,

unitamente al ricavato dalla liquidazione dei cespiti non essenziali (essenzialmente, l'immobile di proprietà) al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

11. Senonchè, gli elementi di discontinuità, che avrebbero dovuto segnare l'inversione di tendenza ed il ritorno della gestione in territorio utile (assunto su cui si fonda l'intero piano-proposta), quali risultano indicati nel piano economico finanziario della newco affittuaria dell'azienda (all. 4 sub 18 cit.) - risultano connotati da margini ampi di aleatorietà (così è a dire per il "mantenimento dei ricavi al livello corrispondete all'estremo superiore dell'intervallo registrato negli ultimi anni, grazie all'ampliamento del bacino d'utenza nell'area che si estende verso la provincia di Rovigo" nonchè per "canoni di locazione del cinema multisala coerenti con lo stato dell'immobile e con le prospettive di redditività del business relativo all'attività cinematografica"), ovvero affatto generici ed indeterminati (così è a dire per la "maggiore organizzazione nella gestione del personale e dei relativi costi", nonché per "livelli di manutenzione e di investimento volti al mantenimento della struttura e dell'offerta nelle condizioni attuali e non a un rinnovo significativo dei locali e della proposta del valore").

La capacità di tali elementi, nell'ambito di una sostanziale identità delle caratteristiche del prodotto commerciale offerto, di generare utili, non solo da reinvestire nell'azienda onde consentirle di stare al passo con le frequenti innovazioni richieste dal settore di mercato in cui opera, ma da destinare anche al soddisfacimento dei creditori concorsuali, è in tali condizioni non plausibile.

Peraltro, la nota (e non ancora completamente superata) congiuntura economico-sanitaria che ha colpito anche il nostro Paese a partire da inizio 2020, con le altrettanto note ricadute in particolare nel settore dell'intrattenimento, pur se sopravvenuta alla pronuncia gravata, non consente di assumere valutazioni positive in ordine alla concreta possibilità del piano di raggiungere, sotto tale profilo, i risultati prefigurati.

12. Ulteriore elemento di criticità non può non essere ravvisato nella liquidazione del compendio immobiliare. In disparte le problematiche, pure evidenziate dalla curatela fallimentare, legate alla vendita dell'immobile unitamente al terreno (di proprietà di terzi) destinato a parcheggio pertinenziale, va rilevato come l'imposizione al prospettivo acquirente – quale condizione di partecipazione alla programmata vendita competitiva – dell'obbligo di sottoscrivere un contratto di locazione con l'affittuaria dell'azienda, imponendo un limite preventivo alla facoltà di disposizione e godimento dell'aggiudicatario, costituisca un elemento oggettivamente capace di incidere sull'appetibilità del cespite, scoraggiando la presentazione di offerte. Offerte che, in effetti, non hanno assistito la presentazione del ricorso né risulta siano state successivamente presentate (a tacere, anche per tale aspetto, della situazione congiunturale generale sopra cennata). Sicché risulta indimostrato l'assunto della reclamante, secondo cui l'insuccesso negli anni dei tentativi di collocare l'immobile sul mercato sarebbe legato per un verso all'eccessivo valore di stima del bene (osservandosi al proposito che il prezzo base d'asta in seguito agli esperimenti di vendita in sede di esecuzione forzata non si discosta significativamente da quello

stabilito nel piano), per altro verso all'indisponibilità di una più vasta area a parcheggio (elemento peraltro di relativo interesse per il prospettivo acquirente, vincolato ad affittare il compendio e perciò solo indirettamente e latamente interessato alle migliori prospettive di redditività dell'attività imprenditoriale legate, secondo la proponente, alla disponibilità del parcheggio).

13. Incide sulla fattibilità giuridica del piano la inclusione nella c.d. 'nuova finanza' - atta negli intendimenti della proponente a generare una massa di manovra destinata al soddisfo del ceto creditorio al di fuori del vincolo del rispetto delle cause legittime di prelazione - dei flussi provenienti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, sotto forma di canoni dovuti dall'affittuaria dell'azienda, sia di dividendi futuri generati - negli auspici della proponente - dagli utili della gestione. Si tratta infatti di voci entrambe non neutre rispetto al patrimonio di _____, del quale costituiscono invece componenti attive, in quanto crediti rinvenienti da atti dispositivi di beni (canoni di affitto) o inerenti a diritti di partecipazione (dividendi) già in esso ricompresi. Altrettanto, ad avviso del collegio, è a dirsi quanto al maggior valore del compendio immobiliare di proprietà, che il piano prevede derivare dalla vendita congiunta con il parcheggio pertinenziale, stante che - anche a voler attribuire a tale 'maggior valore' la qualità di apporto finanziario (pur non essendo assimilabile ad una forma di 'finanziamento' in senso tecnico) - l'apporto si tradurrebbe in un incremento di valore e, quindi, di prezzo, di un bene facente pur sempre parte del patrimonio della debitrice.

14. Infine, elemento ulteriore di inammissibilità del concordato è costituito dall'insufficiente apporto informativo/valutativo offerto dall'attestazione ex art. 161, terzo comma, l.f.

“In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori” (Cass. 9.3.2018, n. 5825).

L'attestazione (doc. 4, sub All. A, fascicolo reclamante) contiene, in punto verifica di fattibilità del piano in continuità (cfr. Par. 4), un'esposizione largamente descrittiva del piano economico finanziario dell'affittuaria dell'azienda Srl (doc. 18 cit.), limitandosi a validarne gli esiti in termini di c.d. *negative assurance*, senza condurre più approfondite indagini e verifiche, e quindi tradurle in elementi informativi completi ed utili ai creditori per compiere adeguatamente le proprie valutazioni ed assumere consapevolmente il rischio di fattibilità economica del concordato.

Allo stesso modo, la relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., predisposta dallo stesso professionista attestatore, si limita a validare senza alcun approfondimento critico le stime del compendio mobiliare e – per quanto più importa ai fini delle sorti del concordato – immobiliare, operate dal perito della proponente.



15. Al rigetto, per le ragioni esposte, del reclamo, consegue la tassazione in capo alla reclamante delle spese della curatela fallimentare, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo. Nulla quanto alle parti non costituite.

p.q.m.

1) rigetta il reclamo;

2) condanna la ricorrente a rifondere alla curatela del Fallimento Srl in liquidazione le spese del giudizio, che liquida in euro 9.515,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

Così deciso in Venezia, 26 maggio 2021

Il Presidente

Domenico Taglialatela

Il Consigliere Est.

Alberto Valle

